

Avv. Vito Di Natale  
Via Guido De Ruggiero, 9 70125 B A R I  
Tel. Fax 080 5968360

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL  
LAZIO ROMA SEZ. III BIS (C.C. 10.01.23)**

**MOTIVI AGGIUNTI**

Per: la Sig.ra **Caterina Alma Iudice**, CF: DCICRN87H50A662W, residente in Conversano (Ba), rappresentata e difesa, per mandato in calce all'atto introduttivo di ricorso, dall'avv. Vito Di Natale, CF DNTVTI59L21A662B, (080 5968360, [vito.dinatale@pec.giuffre.it](mailto:vito.dinatale@pec.giuffre.it)) e con questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via Barnaba Tortolini, 30 presso lo studio del Dott. Alfredo Placidi

**Contro**

Il: **Ministero dell'Istruzione**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore

**Nonché**

L'**Ufficio Scolastico Regionale della Regione Sicilia**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore

L'**Ufficio Scolastico della Regione Puglia**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore

**per l'annullamento,**

**previa sospensione dell'efficacia,** nei limiti del proprio interesse, dell'avviso del 19.09.22, con il quale l'USR della Sicilia ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; del verbale della prova scritta sostenuta il giorno 08.04.22 dalla ricorrente, in Puglia, "*del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado*" di cui al D.D. n. 499/20, come modificato dal D.D. n. 23/22, Classe di concorso A054, con il quale le sono stati attribuiti 66 punti su 100 disponibili. Di qualunque altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto, ivi compresi, nei limiti del proprio interesse, i quesiti formulati dal Ministero nel corso della prova scritta del giorno 08.04.22, rubricati ai numeri 5, 8, 17 21, 31, 41; la graduatoria definitiva di merito, ove medio tempore adottata, nonché il silenzio dell'amministrazione alla richiesta di revisione della valutazione della prova scritta della ricorrente, ove inteso quale diniego della istanza.

**Per l'ammissione con riserva all'espletamento delle indicende prove orali del su indicato concorso**

**Ricorso n. 7301 RR 2022**

**F A T T O**

8.L'Amministrazione intimata incurante del ricorso notificato e della richiesta del TAR del Lazio, del 12.07.22, di fornire "chiarimenti" sui quiz oggetto delle prove scritte, ha proseguito nella celebrazione delle prove concorsuali pubblicando anche il calendario delle prove orali cui sono stati ammessi i candidati individuati con avviso del 19.09.22.

9. In assenza della indicazione degli elementi utili alla individuazione delle residenze dei su indicati candidati ammessi, l'istante ha inoltrato (doc. n. 1) una istanza di accesso agli atti volta a conoscere tali dati necessari per la notifica dei presenti motivi aggiunti ai controinteressati. Istanza, ad oggi, inesitata.

Stante la palese illegittimità e lesività dei propri interessi, la ricorrente impugna il predetto avviso, per le ragioni che meglio si espongono in

**D I R I T T O**

**6. Illegittimità derivata**

Il provvedimento da ultimo impugnato è palesemente illegittimo e deve essere annullato.

Infatti, i vizi inficianti gli atti di cui ai precedenti motivi – da n. 1 a n. 6 - del ricorso, viziano, in via diretta e derivata, anche l'avviso del 19.09.22 contenente il calendario per la celebrazione delle prove orali, per le ragioni già esposte con atto introduttivo di ricorso che si riportano secondo l'originaria numerazione.

**1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97 Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 6, del D.M. n. 326/21.Violazione del principio del legittimo affidamento, eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza ed illogicità manifesta.**

Vengono sottoposti all'attenzione del Collegio, innanzitutto i questi rubricati, rispettivamente ai numeri: A), 17; B), 5.

**Sub A).** E' noto che nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei concorrenti più capaci e meritevoli di essere inseriti nei ruoli della Pubblica Amministrazione, deve essere prima di tutto garantita la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite. A tal fine, l'amministrazione è onerata di formulare in modo corretto le domande sottoposte agli aspiranti, unitamente all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, ponendosi ciò a garanzia degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico. Per conseguenza, la "ragionevole" discrezionalità di cui gode l'amministrazione nella istruzione delle procedure concorsuali, trasmoda nella (censurabile) manifesta illogicità, che produce effetti distorsivi sia nei confronti del candidato che della stessa amministrazione, laddove, l'ambigua formulazione del quesito generi uno o più elementi di confusione nella comprensione del testo, precludendogli di individuare correttamente (e tempestivamente) le risposte da fornire.

Tanto premesso, deve sottolinearsi che, con il quesito rubricato al numero 17, è stato richiesto ai candidati di individuare: "*Quale di queste opere Gian Lorenzo Bernini ha restaurato con il suo peculiare stile?*". Al riguardo:

- il Ministero ha indicato come risposta corretta "l'Ares Ludovisi";

-l'istante ha indicato come risposta corretta "*Il Fauno Barberini*".

Sull'argomento, fonti e studi attestano che Gian Lorenzo Bernini, come quasi tutti i maggiori scultori del suo tempo, durante la sua lunga carriera di artista si dedicò al restauro di una pluralità di marmi antichi, tra i quali segnatamente: l'*Ares Ludovisi* e il *Fauno Barberini*. Consta, infatti che il Bernini:

-nel 1627 intervenne "*sul grande Ares della collezione Ludovisi, che praticamente abbisognava soltanto di minute riparazioni: Gianlorenzo rifece un braccio, un piede e la testa del puttino che sta tra le gambe della divinità, e però curò di tenere visivamente ben distinte queste parti, non solo per il carattere stilistico, bensì per*

*il trattamento del marmo, non condotto allo stesso grado di finitura della statua antica*” (Cfr. O. Ferrari, *Bernini*, in “ART Dossier”, n. 57, 1991, p. 7);

-mentre, riguardo al *Fauno Barberini*, “*Come altri scultori dell'epoca il Bernini restaurava marmi antichi: nel 1620 ricevette il pagamento per il materasso squisitamente realistico che scolpì per l'Ermafrodito Borghese (Parigi, Louvre), non prima del 1622, aggiunse alcuni importanti dettagli alla parte inferiore dell'Ares Ludovisi (Roma, Museo delle Terme) e restaurò le parti mancanti del Fauno Barberini (scoperto attorno al 1625 circa; Monaco, Antikensammlung)*” (cfr. H. Hibbard, *Bernini, Gian Lorenzo*, voce in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Vol. 9 1967 [www.treccani.it/enciclopedia/gian-lorenzo-bernini](http://www.treccani.it/enciclopedia/gian-lorenzo-bernini) (Dizionario-Biografico).

Risulta inoltre accertato che:

-“*I Barberini acquistarono in quel tempo quel famoso Fauno... Il Bernini ne restaurò la parte inferiore del corpo, che mancava, e lo fece con qualche bravura, ma la sua maniera era troppo dall'antica diversa*” (Cfr. Lettera di Gherardo de Rossi al chiarissimo Sig. Filippo Visconti, in “Nuovo Giornale de' Letterati”, t. XIII, Sebastiano Nistri, Pisa 1826, pag. 28;

-“*Scoperto nel 1624 il Fauno era stato restaurato prima del 1680 dal Bernini il quale, con singolare rispetto per l'integrità dell'opera, aveva rifatto in gesso le parti mancanti del corpo, cioè le gambe, mentre aveva eseguito in marmo il plinto e le rocce con la vegetazione*”(cfr. L. Vlad Borrelli, *La Riapertura della Gliptoteca di Monaco*, in “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Bollettino d'Arte”, vol. 58, 1973, pag. 37).

Non casualmente, d'altronde, il *Fauno Barberini* viene definito “*di restauro berniniano*” da V. Martinelli, nel suo articolo “*Gian Lorenzo Bernini e la sua cerchia*”, (Perugia 1994, pagg. 465-467).

Pertanto, la domanda rubricata al n. 17, ha **due** risposte ugualmente corrette:

-l'Ares Ludovisi;

-il Fauno Barberini. Sull'argomento, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che, “*in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente*

*l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta. (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018). Alla luce di quanto sopra evidenziato consegue l'illegittimità, in parte qua, dell'operato della PA nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo tuttavia erronea quella fornita al riguardo dalla ricorrente” (cfr. Consiglio di Stato n. 158/21). Più esattamente, in tal caso, apparendo evidente l'errore chiaramente addebitabile all'amministrazione (cfr. Cons. Stato, n. 16/10), non può essere penalizzato il candidato che, in buona fede, abbia selezionato la risposta, delle due possibili, non ritenuta valida dall'Amministrazione ma va riconosciuta come corretta anche la risposta fornita dalla ricorrente alla quale devono essere, pertanto, attribuiti due punti.*

**1.1.** Ove peraltro il Collegio non ritenga di aderire alla predetta opzione interpretativa, con immediata attribuzione di ulteriori due punti alla ricorrente, allora esso dovrà procedere alla declaratoria di illegittimità del giudizio formulato in parte qua dal Ministero, facendo applicazione del principio giurisprudenziale a tenore del quale *“se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati”* (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, n. 7346/21; T.A.R. Campania, Napoli, n. 560/20; Cons. Stato, n. 4862/12).

**1.2. Sub B).** Ugualmente censurabile si appalesa il giudizio della commissione relativo al quesito rubricato al numero 5, con il quale si chiedeva ai concorrenti di indicare il personaggio che *“indirettamente, ma in maniera determinante”* avesse contribuito all'acquisto degli Elgin Marbles da parte del British Museum. A tal riguardo:

-la ricorrente ha indicato il WincKelmann;

- il Ministero il Canova.

Nel caso in questione, il quesito appare formulato in termini che rasentano (recte, concretano) l'ossimoro, atteso che il significato dell'avverbio – *indirettamente* – confligge con il significato dell'aggettivo – *determinante* – che secondo il vocabolario della lingua italiana “Treccani”, sta ad indicare l'idoneità di un evento a “*provocare direttamente l'avverarsi di un fatto*”, donde la inconciliabilità delle espressioni utilizzate dal Ministero, non riconducibili ad un significato univoco, logico e razionale e, soprattutto, di non immediata percezione e, pertanto, incompatibile con il tempo massimo di due minuti dato dal Ministero per la sua soluzione. Tanto premesso, **le due soluzioni, devono considerarsi ugualmente corrette**, per le ragioni che seguono.

Le fonti documentarie, attestano, senza ombra di dubbio, il ruolo decisivo svolto da Canova nel processo di acquisizione e musealizzazione, da parte del British Museum, dei marmi del Partenone (*Elgin Marbles*). In tal senso si richiamano, ancorché non esaustivamente:

-il carteggio Canova-Elgin, che si conserva presso il Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa (Cfr. <https://www.museibassano.it/opera/234>);

- le interrogazioni della Commissione parlamentare inglese, raccolte nel *Report* della Commissione che si occupò di ravvisare la necessità dell'acquisto dei Marmi da parte del British Museum nel 1816 (cfr. *Report from the Select Committee of the House of Commons on the Earl of Elgin's Collection of Sculptured Marbles*, ed. Murray, London, 1816, pp. 72-73), dalle quali emerge che “*il nome del Canova era stato fatto dal Flaxman come fonte autorevole di valutazione*”;

-la lettera di Antonio Canova a Lord Elgin, datata 10 novembre 1815: “*Permettetemi Milord, che io vi esprima i sensi della mia viva compiacenza per aver veduto in Londra i preziosi marmi antichi da voi recati qui dalla Grecia. Io non so mai saziarmi di rivederli; e benché il mio soggiorno in questa capitale abbia ad essere brevissimo, tutti momenti che posso li consacro a contemplare queste famose reliquie dell'arte antica. Ammiro in esse la verità della natura congiunta alla scelta delle forme belle. [...] I nudi sono vera e bellissima carne. Io mi stimo felice d'aver potuto vedere con gli occhi miei queste opere insigni, e*

*mi terrei contento d'essere venuto a Londra solamente per esse. Onde grand'obbligo e riconoscenza dovranno a voi, o Milord, gli amatori e gli artisti per aver trasportate vicino a noi queste memorabili e stupende sculture. Io nel mio particolare ve ne faccio mille cordiali ringraziamenti”.*

A conferma di quanto detto si richiama altresì, il testo “Antonio Canova e la discussione sugli “Elgin Marbles” di Massimiliano Pavan, al quale si rimanda per ogni approfondimento scientifico e bibliografico (cfr. M. Pavan, *Antonio Canova e la discussione sugli “Elgin Marbles”*, in “Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte”, a. XXI-XXII, Roma 1976, p. 274).

Viceversa è innegabile che il Winckelmann ebbe un'influenza solo indiretta, sulla questione degli Elgin Marbles.

La concezione di Winckelmann, che la scultura greca fosse quanto di più perfetto prodotto dall'uomo e il suo studio dovesse essere condotto nei luoghi opportuni e mostrato al popolo, portò a creare spazi espositivi dove collocare i marmi e collezioni antiquarie per renderli visibili. Anche su questo si concentrò la disamina della Commissione parlamentare Inglese del 1816, sebbene Winckelmann non ebbe mai l'opportunità di entrare direttamente nel dibattito. Infatti, “*per Winckelmann lo spazio di un museo deve essere dedicato all'ostentazione dei modelli ordinatamente inquadrati cronologicamente e stilisticamente. Il Museo deve selezionare, ordinare, conservare e rendere disponibili al pubblico i capi d'opera dell'arte antica, modelli delle belle arti riconoscibili stilisticamente, definiti e scanditi in un quadro ordinato di fasi successive in divenire degli stili nel tempo. Questi devono essere proposti ai visitatori per formare il buon gusto, educare al sentimento estetico e iniziare alla contemplazione del bello attraverso la visione della forma perfetta*” (cfr. “8 giugno 2018: Intitolazione del Museo d'Antichità a J.J. Winckelmann”, in [museoantichitawinckelmann.it, https://museoantichitawinckelmann.it/civicomuseo-di-storia-ed-arte/la-storia/johann-joachim-winckelmann/](https://museoantichitawinckelmann.it/civicomuseo-di-storia-ed-arte/la-storia/johann-joachim-winckelmann/)).

Appare pertanto, incontestabile l'errore di valutazione del Ministero che non ha attribuito alla ricorrente i due punti che del tutto legittimamente essa meritava - e merita – per avere risposto correttamente al quesito n. 5, per il quale si chiede

l'intervento censorio del giudice adito, in conformità a quanto già richiesto sub punto 1, del presente atto.

**1.3.**Ove poi il Collegio ritenga di non aderire al su richiamato orientamento giurisprudenziale, non potrà fare altro che procedere alla declaratoria della illegittimità del suddetto quesito in conformità a quanto statuito da pacifica giurisprudenza a tenore della quale *“l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati”* (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, n. 7346/21; T.A.R. Campania, Napoli, n. 560/20; Cons. Stato, n. 4862/12).

## **2. Erronea presupposizione dei fatti, sotto ulteriore autonomo profilo. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97 della Costituzione**

Non miglior sorte tocca al giudizio della commissione relativo al quesito rubricato, al numero 21 il quale chiedeva ai concorrenti di indicare quale delle successive annotazioni critiche si riferisse ad Antonello da Messina. A tal riguardo:

-il Ministero ha indicato come corretta la risposta riportata sub c) *“Partito da uno stile fiammingo, seppe poi coniugarlo con quello rinascimentale e classico; esercitò una notevole influenza sull'ambiente artistico veneziano”*;

-la ricorrente ha indicato come esatta la risposta riportata sub b) *“L'essenza della sua poetica consiste nella ricerca di una maestosa staticità di una solenne perfezione geometrica, della plasticità evidenziata dalla luce e dal colore”*.

Deve premettersi che le notizie biografiche relative ad Antonello da Messina, sono notoriamente scarse al punto che non è possibile stabilire con certezza se tale artista sia partito dall'esperienza rinascimentale o da quella fiamminga. Non appare pertanto possibile addivenire a conclusioni scientificamente certe. Tuttavia, è altrettanto noto, che la letteratura scientifica abbia sottolineato aspetti e peculiarità della produzione artistica di Antonello da Messina, che asseverano l'esattezza



della risposta data dalla ricorrente al quesito in commento. E' stato affermato, infatti, che:

- *“Egli immise la grammatica fiamminga nella sintassi italiana, e dette all'umanità della sua terra, della sua isola, un'espressione assoluta ed eterna. Questo ci dicono i suoi Ritratti, quello di Cefalù per esempio, così terribilmente siciliano che sembra di sentirlo parlare in dialetto, mentre attinge artisticamente, come personaggio, la sfera dell'universale; e lo stesso dialetto parlano le sue Annunziate, quella di Monaco, quella di Palermo, quella di Siracusa. Questa aderenza umana al soggetto, questo trasfigurare liricamente in assolutezza di forme la sostanza più intima, più cocente, dell'umanità che egli si propone, è la ragione del misterioso stupore che s'impadronisce di chiunque guarda un'opera di Antonello. Per questo i personaggi terreni della Crocifissione di Sibiu sembrano bruciati da una fiamma interna, che si consuma e si disperde nel calore bianco del cielo del paesaggio; per questo i suoi santi e le sue Madonne impongono la loro/umana presenza con tanta sofferta e semplice nobiltà. Per questo ancora i suoi Ritratti hanno una tale potenza e concentrazione di vita da attrarre gli interlocutori in una specie di orbita magnetica: che è poi niente altro che la scintilla scoccata dal genio quando tocca le massime vette della creazione artistica”* (cfr. G. Vigni, *Antonello da Messina*, in “Il ponte”, vol. 9, fasc. 8/9, 1953);

-l'opera di Antonello, inoltre, dipende direttamente dalla grande lezione prospettico-luminosa di Piero della Francesca (cfr. Roberto Longhi, *Piero dei Franceschi e lo sviluppo della pittura veneziana*, 1914);

- *“egli raggiunge il difficile equilibrio di fondere la luce, l'atmosfera e l'attenzione al dettaglio della pittura fiamminga, con la monumentalità e la spazialità razionale della scuola italiana”* (cfr. P. Bottone, *Storia critica del rapporto Antonello da Messina - Piero della Francesca (da Roberto Longhi ai giorni nostri)*, Tesi di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Facoltà di Lettere, A.A. 2015/16). Lo stesso concetto è ripreso più volte da G.C.F. Villa, C. Cardona, *Introduzione*, in *Antonello da Messina*, Catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 21 febbraio-2 giugno

2019), a cura di Giovanni Carlo Federico Villa e Caterina Cardona, Milano 2019). Nella predetta introduzione viene messo in evidenza come le figure di Antonello, specialmente nei ritratti e nelle Annunziate, siano concrete, materiche, congelate in un istante;

- M. Dolcetta, infine, a proposito del *San Girolamo nello studio*, evidenzia la “*qualità straordinaria del quadro, il potere unificante della luce, il minuzioso particolarismo degli oggetti e l’ardita impalcatura prospettica*», in cui *l’iconografia del San Gerolamo erudito «siede allo scrittoio in posa regale e distaccata, con la porpora cardinalizia che riveste le robuste membra [...] Nella fissità rigida del suo aspetto curato*” (M. Dolcetta, *Antonello da Messina. San Girolamo nello studio*, in *Cento dipinti*, a cura di Federico Zeri, Milano 1997, pp. 2 e 3). E’, in particolare, proprio quest’ultima notazione critica che conferma appieno l’esattezza della risposta data al quesito dalla ricorrente risultando confermata la staticità delle figure, in uno con la loro perfezione geometrica, comunque inserite in contesto di luce e colore, proprio (il contesto) della multiculturale realtà geografica che aveva dato i natali ad Antonello da Messina. Sicché, il Collegio dovrà provvedere ad emendare il giudizio espresso dalla commissione di concorso, attribuendo ulteriori due punti alla ricorrente.

**2.1** Anche in tal caso, tuttavia, ove per assurdo il Collegio non condivide le argomentazioni spese con il presente motivo di ricorso, dovrà riconoscere che l’ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l’ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l’esito finale della prova stessa (cfr., TAR Campania, Na, n. 5051/11). Sicché, essendo ambigua ed incompleta la formulazione del quesito “*nessuna delle previste risposte può considerarsi del tutto corretta*”, dovendo ritenersi che i quesiti contestati presentino i caratteri di indiscutibile erroneità o ambiguità, potendoli qualificare come “*invalidanti*” (cfr. TAR Campania Na, n. 5002/21).

### **3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.M. n. 326/21, nonché del richiamato allegato "A". Violazione e falsa applicazione del principio dell'autovincolo. Illogicità**

Del pari errata, e meritevole di intervento censorio del giudice adito, è la soluzione indicata come corretta dal Ministero al quesito rubricato al numero 8 con il quale si chiedeva ai concorrenti di indicare quello che può essere considerato il più importante biografo tra gli artisti emiliani. A tal riguardo:

- il Ministero ha indicato "Carlo Cesare Malvasia";
- la ricorrente ha indicato Giovanni Paolo Lomazzo.

Ai fini del decidere deve rilevarsi che l'*Allegato A* al D.M. n. 326/21, come richiamato dall'art. 8 ivi contenuto, che fissa il programma della classe di concorso A054 – Storia dell'Arte, chiede, tra l'altro, ai candidati la conoscenza di "*elementi di letteratura artistica (Cennino Cennini, Vasari, Lomazzo, Bellori)*". Tale elenco rappresenta, in parte qua, l'invalidabile perimetro conoscitivo entro il quale il Ministero si era riservato di verificare la preparazione dei concorrenti. Ciò in ragione dell'elenco fornito dal Ministero - c.d. "secco" – in quanto l'elenco dei nominativi riportati:

- è inserito tra parentesi;
- non è seguito da puntini di sospensione, né dalla dicitura "*etc.*", che avrebbero potuto far pensare ad una citazione meramente esemplificativa di questi autori, da inserire nel più ampio panorama della letteratura artistica;
- non contempla i nomi di Carlo Cesare Beccaria, né di Giovanni Battista Armenini, altra opzione del quesito. Sicché, non poteva il Ministero formulare quesiti relativi a personalità diverse da quelle dallo stesso – consapevolmente – ricomprese nel citato elenco, risultando il quesito, in difformità, innanzitutto palesemente viziato sotto il profilo dell'erronea presupposizione dei fatti. Trova, pertanto, anche in questo caso applicazione l'insegnamento giurisprudenziale su citato, in virtù del quale, ove nessuna delle previste risposte possa considerarsi del tutto corretta, in ragione della ambiguità ed erroneità dei quesiti, gli stessi debbono essere qualificati "invalidanti" (cfr. TAR Campania Na, n. 5002/21).

#### **4. Erronea formulazione del quesito n. 31. Illogicità ed irragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97 della Costituzione**

Del pari affetto da palese indiscutibile erroneità o ambiguità, con effetti invalidanti, è il quesito rubricato al numero 31, della prova concorsuale per cui è causa nel quale veniva richiesto di indicare quale delle affermazioni citate dovesse considerarsi errata.

Il Ministero ha indicato come errata “*La deposizione di Cristo di Raffaello della Galleria Borghese è stata dipinta ad olio su tela*”.

La ricorrente ha indicato come errata “*La Deposizione di Cristo di Rogier Van Der Weyden della Galleria degli Uffizi*”.

Il quesito, tuttavia, oltre a risultare ambiguo e inesatto, insinuava nel candidato il dubbio che l'errore potesse essere individuato nella tecnica utilizzata o nella collocazione museale dell'opera, dato che l'opzione “d”, scelta dalla ricorrente, era – ed è – caratterizzata da un errore nell'anagrafica, in quanto la citata *Deposizione di Cristo* (dalla croce) di Rogier Van Der Weyden è conservata al Museo del Prado di Madrid (cfr. [https://www.museodelprado.es/en/whats-on/mulWmedia/descent-from-the-cross/249df125-260b-40c8-9c70-6110f1205237?](https://www.museodelprado.es/en/whats-on/mulWmedia/descent-from-the-cross/249df125-260b-40c8-9c70-6110f1205237?searchMeta=roger%20van%20der%20weyden)

[searchMeta=roger%20van%20der%20weyden](https://www.museodelprado.es/en/whats-on/mulWmedia/descent-from-the-cross/249df125-260b-40c8-9c70-6110f1205237?searchMeta=roger%20van%20der%20weyden)) e non nella Galleria degli Uffizi di Firenze. In questa è esposta invece un'altra opera dell'artista fiammingo conosciuta come *Deposizione nel sepolcro* (cfr. <https://www.uffizifirenze.it/deposizione-nel-sepolcro.html>), come confermato altresì da P. Daverio nella sua opera “*Musei del mondo. Uffizi Firenze*”, Collana “*Musei del Mondo*” pubblicata per il Corriere della Sera, n.1/2021, p. 32, ove è menzionata come “*Trasporto di Cristo al Sepolcro*”.

Essendo la Storia dell'arte di fatto la disciplina che studia la nascita e il progresso delle espressioni artistiche e che si occupa, fra l'altro, della costituzione e delle variazioni di forme, stili e concetti trasmessi attraverso le opere d'arte, risulta imprescindibile l'uso delle immagini per lo studio e per la sua comprensione, nonché per l'espletamento di qualunque prova afferente alla disciplina medesima. A questo proposito si mette in evidenza come la prova della classe concorsuale

A054 non presentava alcun apparato iconografico di riferimento, a completamento dei quesiti, in termini di riproduzioni fotografiche, grafici o piante, sebbene nell'*Allegato A* venisse esplicitamente richiesta la capacità di “*saper condurre la lettura delle opere d'arte, anche in relazione all'ambiente territoriale per il quale sono state realizzate (sulla base di riproduzioni, grafici, prototipi, ecc.)*”.

Tanto prova la ricorrenza dei vizi in rubrica e la fondatezza della richiesta di intervento censorio del giudice adito.

### **5. Erronea formulazione del quesito n. 41. Illogicità ed irragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97 della Costituzione**

Palesamente erroneo, infine è il quesito, rubricato al numero 41, con il quale si chiedeva ai concorrenti di indicare – tra quelli citati dal Ministero – di indicare il “celebre saggio di Cesare Brandi”. A tal riguardo:

-il Ministero ha indicato, come risposta corretta, il saggio “*Spazio Italiano, ambiente fiammingo*”;

- la ricorrente ha indicato invece il saggio “L'antirinascimento”.

Dirimente appare la considerazione in virtù della quale, nell'immensa bibliografia delle opere scritte da Cesare Brandi il saggio citato non risulta “celebre”, come invece indicato nell'affermazione iniziale del quesito. L'Enciclopedia Treccani - che ricorda il percorso biografico e professionale del celebre critico e storico dell'arte - non fa menzione alcuna del saggio indicato come “celebre” dal Ministero (cfr. R. Zuccaro (a cura di), “Brandi, Cesare”, voce *Enciclopedia italiana*, V Appendice, 1991, [www.treccani.it/enciclopedia/cesare-brandi\\_%28Enciclopedia-Italiana%29](http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-brandi_%28Enciclopedia-Italiana%29), cons. 24/04/2022). Non solo, ma il saggio, considerato celebre da Ministero, non figura nemmeno nei seguenti volumi a lui dedicati, nei quali si affrontano i contributi che “Brandi” fornì agli studi storico – critici:

-“*Cesare Brandi, teoria ed esperienza dell'arte*”, a cura di Massimo Carboni, Jaca Book, Milano 1992, seconda edizione: 2004, con Bibliografia rivista e aggiornata da Enrico Petti;

-*“Attraverso l’immagine. In ricordo di Cesare Brandi”*, a cura di Luigi Russo, Centro Internazionale Studi di Estetica, Collana “Supplementa”, n. 19, Palermo 2006.

Di contro, in tutti gli studi dedicati a Cesare Brandi viene sempre citato il suo realmente celebre saggio *Teoria del restauro*.

Risulta carente, pertanto, il predetto quesito dell’imprescindibile presupposto di legittimità, individuato nell’obbligatoria inconfutabilità della domanda e della singola risposta esatta, in assenza delle quali la domanda formulata risulta ambigua e fuorviante, con conseguente invalidità del quesito.

### **Istanza cautelare**

I motivi di ricorso sono autosufficienti a dimostrare la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un’errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta esclusione della stessa dall’accesso alla successiva fase delle prove orali, con conseguente danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che l’esclusione inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale.

La celebrazione delle prove orali appare imminente e l’odierna parte ricorrente ha, in verità, pieno diritto di essere ricompresa, previa rettifica del punteggio erroneamente assegnatole in presenza di quesiti ambigui e fuorvianti, nell’elenco dei candidati ammessi alla fase successiva, superando anche con soli due – dei sei - quesiti contestati la soglia minima di idoneità. La concessione della richiesta istanza cautelare si rende inevitabilmente necessaria per porre tempestivo rimedio ai gravissimi errori in cui è evidentemente incorsa l’Amministrazione intimata. D’altra parte, in analoghe vicende il Giudice della Cautela ha avuto modo di riconoscere pur *“al sommario esame proprio della presente fase, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, in quanto il quesito contestato, il cui punteggio ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta profili di ambiguità nella formulazione e nella individuazione*

*della risposta esatta*” (T.A.R. Lazio, Roma, ord. cau. n. 3182/20). Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata. La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell’udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati idonei, alla quale seguirebbe inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente. Salvo, naturalmente, il diritto della ricorrente al risarcimento del (cospicuo) danno, con significativo aggravio per le casse erariali.

#### **P.Q.M.**

si chiede che l’Ecc.mo TAR adito, previo accoglimento della istanza cautelare, voglia:

ove ritenuto opportuno e necessario, disporre una verifica ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica d’ufficio ex art. 67 c.p.a. per constatare l’erroneità delle domande segnalate in ricorso come errate;

sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all’Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, con riconoscimento del punteggio positivo pieno (+ 12 punti) per i quesiti censurati e/o all’adozione di ogni altra misura volta a consentirle di essere inclusa nell’elenco degli idonei al concorso, per il profilo di interesse;

- nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria del concorso;

-condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

**Dichiarazione valore di causa:** Ai fini della normativa sul contributo unificato, si dichiara che con il presente atto non si amplia la materia del contendere, né si

introducono nuove domande o si modifica il valore della controversia, ovvero si impugnano nuovi atti e/o provvedimenti, sicché si chiede all'Ecc.mo TAR adito che, in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia UE C-61/14 del 6.10.2015, voglia accertare il diritto della ricorrente all'esenzione dal versamento del contributo unificato.

Spese come per legge.

Bari/Roma 16.11.22

Avv. Vito Di Natale